

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTA la propria delibera del 5 giugno 2013, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A., volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, concernente specifiche clausole, contenute nei contratti di agenzia, idonee a ostacolare gli agenti ad assumere i mandati da diverse compagnie assicurative e, nello specifico, riguardanti: (a) le disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenziali e all'informativa in caso di assunzione di altri mandati, (b) le disposizioni relative all'operatività degli agenti, (c) il sistema delle provvigioni;

VISTA la “*Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287*”, assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 16 dicembre 2013, con le quali le società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria Sai S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A., Società

Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A., hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificatamente nell'apposito "*Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n. 287/90*", volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 22 gennaio 2014, con la quale è stata disposta la pubblicazione degli impegni proposti dalle predette società sul sito *Internet* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni ed è stato fissato al 24 aprile 2014 il termine entro cui avrebbe dovuto essere adottata una decisione sugli impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, salvo l'ulteriore termine necessario per l'acquisizione di pareri obbligatori;

VISTE le osservazioni pervenute;

VISTE le osservazioni e gli impegni definitivi presentati dalle parti del procedimento in data 24, 25 e 26 marzo 2014;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 15 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. PREMESSA**

1. A seguito di diverse segnalazioni da parte del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (nel seguito anche SNA), l'Autorità, in data 5 giugno 2013, ha avviato un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI

S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni S.p.A. e Groupama Assicurazioni S.p.A., volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito anche TFUE), concernente specifiche clausole, contenute nei contratti di agenzia, idonee a ostacolare gli agenti ad assumere i mandati da diverse compagnie assicurative e, nello specifico, riguardanti: (a) le disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenziali e all'informativa in caso di assunzione di altri mandati, (b) le disposizioni relative all'operatività degli agenti, (c) il sistema delle provvigioni.

## **II. LE PARTI**

### ***a) Le società denunciate***

**2.** Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.<sup>1</sup> (di seguito anche UGF) è una *holding* di partecipazioni quotata in Borsa, il cui azionista di maggioranza è Finsoe S.p.A.. In data 6 gennaio 2014, a seguito della fusione per incorporazione di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e Premafin Finanziaria – S.p.A. Holding di Partecipazioni in Fondiaria – Sai S.p.A. (di seguito anche Fondiaria-Sai), che ha assunto la nuova denominazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche UnipolSai), quest'ultima è subentrata nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo in precedenza a Fondiaria-Sai. UGF è l'entità controllante di UnipolSai. Nel seguito del provvedimento UGF e Fondiaria-Sai (ora UnipolSai) saranno indicate come UGF.

**3.** Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito, anche Generali), società al vertice dell'omonimo gruppo, svolge attività di assicurazione e riassicurazione nei rami danni e vita. A seguito della riorganizzazione del gruppo Generali in Italia, Generali Italia S.p.A. (di seguito anche Generali Italia) è la nuova società nata dalla fusione delle principali compagnie italiane del gruppo stesso. In particolare, la quasi totalità delle attività assicurative in Italia di Generali sono state conferite in INA Assitalia S.p.A.

---

<sup>1</sup> Cfr. provv. n. 23678, caso C11524 - Unipol Gruppo Finanziario/Unipol Assicurazioni-Premafin Finanziaria-Fondiaria SAI – Milano Assicurazioni, del 19 giugno 2012, in Boll. n. 25/12.

che ha assunto la nuova denominazione di Generali Italia. Successivamente, Alleanza Toro S.p.A.<sup>2</sup> è stata fusa per incorporazione in Generali Italia.

**4.** Allianz S.p.A. (di seguito, anche Allianz), è la capofila in Italia del gruppo internazionale Allianz SE ed è a sua volta capogruppo di oltre venti società. Il Gruppo è attivo in Italia sia nei rami danni sia nei rami vita ed opera, tra l'altro, con i marchi Allianz Ras, Allianz Lloyd Adriatico e Allianz Subalpina, oltre ad operare nel canale diretto con Genialloyd.

**5.** Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito, anche Reale Mutua) è la società, organizzata in forma di mutua, al vertice dell'omonimo gruppo, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione, nelle varie forme e in tutti i rami danni e vita.

**6.** Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (di seguito, anche Cattolica), società quotata alla Borsa di Milano e gestita in forma cooperativa, è al vertice dell'omonimo gruppo attivo sia nei rami danni sia nei rami vita.

**7.** Axa Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche AXA) fa parte del gruppo Axa ed è al vertice dell'omonimo gruppo attivo sia nei rami danni sia nei rami vita.

**8.** Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito, anche Groupama), società al vertice dell'omonimo gruppo, è la filiale italiana di Groupama, un gruppo assicurativo, bancario e di servizi finanziari di origine mutualistica attivo sia nei rami danni sia nei rami vita.

***b) Il denunciante***

**9.** SNA è un'associazione di categoria rappresentativa degli interessi degli agenti assicurativi. A SNA, fondato nel 1919 come Associazione Nazionale Agenti, risultano aderenti circa 8.000 agenti di assicurazione su un totale, a livello nazionale, pari a circa 22.000 agenti.

---

<sup>2</sup> Cfr. provv. n. 16173, caso C7951 - Assicurazioni Generali-Toro Assicurazioni, del 4 dicembre 2006, in Boll. n. 47/06.

### **III. LE CONDOTTE CONTESTATE**

**10.** I comportamenti denunciati riguardano specifiche clausole, contenute nei contratti di agenzia, idonee a disincentivare il plurimandato, ostacolando gli agenti ad assumere i mandati da diverse compagnie assicurative.

**11.** Il rapporto contrattuale tra imprese assicurative e la rete agenziale è generalmente a tempo indeterminato e di norma inquadrato nell'ambito dell'Accordo Nazionale Agenti (di seguito anche ANA), siglato nel 2003 tra l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), SNA e Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (di seguito UNAPASS). Tale accordo, benché cessato dal 31 dicembre 2006, continua tutt'oggi ad essere applicato ai rapporti agenziali in virtù di un espresso richiamo contenuto nei mandati agenziali.

**12.** Le specifiche clausole in grado di disincentivare il plurimandato riguardano: (a) le disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenziali e all'informativa in caso di assunzione di altri mandati, (b) le disposizioni relative all'operatività degli agenti e che hanno ad oggetto i beni mobili e immobili necessari all'esercizio dell'attività agenziale, (c) il sistema delle provvigioni.

### **IV. IL MERCATO RILEVANTE**

**13.** I profili attinenti i contratti di agenzia e relativi allegati, oggetto del presente procedimento, fanno riferimento a diversi mercati compresi nel settore assicurativo. Infatti, tali contratti agenziali si riferiscono esplicitamente a tutti i rami danni e, tra questi, il ramo R.C. Auto è quello che per primo è stato oggetto della modifica normativa che ha introdotto il divieto della distribuzione esclusiva.

**14.** Nel settore assicurativo rami danni ogni singolo rischio può essere soddisfatto solo da una specifica copertura e, conseguentemente, viene individuato un mercato distinto per ogni ramo amministrativo<sup>3</sup>.

**15.** Inoltre, si devono distinguere sia una fase produttiva a monte, sia una fase distributiva a valle<sup>4</sup>, in quanto:

---

<sup>3</sup> Cfr. provv. n. 16173, caso C7951 Assicurazioni Generali-Toro Assicurazioni, del 4 dicembre 2006, in Boll. n. 47/2006; provv. n. 8546, caso I377 RC Auto, del 28 luglio 2000, in Boll. n. 30/2000.

<sup>4</sup> Cfr. caso C11524 Unipol Gruppo Finanziario/Unipol Assicurazioni-Premafin Finanziaria-Fondiarria SAI – Milano Assicurazioni, provvedimento n. 23678 del 19 giugno 2012.

(i) a livello produttivo, viene esaminato il contesto concorrenziale tra le compagnie assicurative, le quali definiscono le caratteristiche dei servizi erogati e quindi parte del contenuto delle polizze offerte su un ambito nazionale;

(ii) a livello distributivo a valle, invece, viene esaminato il contesto competitivo in termini di reti di vendita, ciascuna delle quali è strutturata ed opera definendo alcune specifiche condizioni di offerta a seconda della domanda servita, con una articolazione che varia da compagnia a compagnia (agenti, *broker*, vendita diretta, promotori finanziari/SIM/sportelli bancari) a seconda dell'ambito territoriale provinciale; tale attività è caratterizzata dalla presenza di reti differenziate a livello locale tra le varie compagnie, le quali competono definendo alcune componenti essenziali della polizza, ad esempio il prezzo finale con l'applicazione o meno di sconti e con adeguamenti della polizza stessa alle specifiche esigenze della domanda.

**16.** Nel caso di specie i mercati rilevanti sono quelli:

- (i) produttivi nazionali corrispondenti a ciascun ramo assicurativo danni;
- (ii) distributivi provinciali rami danni e RC Auto.

## **V. GLI IMPEGNI ORIGINARIAMENTE PROPOSTI**

**17.** In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento d'avvio del presente procedimento, il 16 dicembre 2013, le parti del procedimento hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, il cui contenuto è sinteticamente riportato nel seguito.

*i) Le disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenziali e all'informativa in caso di assunzione di altri mandati*

a) Richiami ai regimi di esclusiva e condizionamenti al permanere in vigore della legislazione vigente

**18.** Talune compagnie parti del presente procedimento (Generali, Allianz, Reale Mutua, Groupama) hanno eliminato il condizionamento della possibilità di assumere più mandati nei rami danni al permanere in vigore del nuovo quadro legislativo di cui ai decreti-legge n. 223/06 e n. 7/07.

**19.** Relativamente al provvedimento di avvio, AXA ha precisato nel corso del procedimento che *“rispetto alle informazioni che la compagnia ha fornito all’Autorità in fase preistruttoria in merito alla disciplina dei rapporti contrattuali con la propria rete agenziale, un elemento di novità degno di nota consiste nel fatto che il 31 ottobre 2012 la Compagnia ha raggiunto un’intesa con il GAA ed il GAAI in merito ad una nuova piattaforma contrattuale (...)”* e che *“la facoltà dell’agente di assumere altri incarichi agenziali nei rami danni non è condizionata al permanere in vigore dei decreti Bersani o altra normativa di carattere speciale”*<sup>5</sup>.

**20.** Alcune parti del procedimento (UGF, Reale Mutua, Groupama) hanno eliminato i richiami, contenuti nei rispettivi mandati agenziali, ai regimi di esclusiva specificati nell’ANA.

**21.** UGF, Generali e Groupama hanno, inoltre, precisato che i propri agenti possono operare, nei rami danni, anche per conto di altre compagnie assicurative.

**22.** Cattolica, infine, ha precisato che *“le clausole di esclusiva ancora formalmente contenute in alcuni mandati agenziali devono essere considerate come automaticamente non esistenti/inefficaci in relazione a tutti i rami danni”*<sup>6</sup>.

#### b) Obblighi di comunicazione nel caso di acquisizione di altri mandati

**23.** Allianz, Reale Mutua e Cattolica hanno eliminato ogni obbligo informativo nei loro confronti, a carico dei propri agenti, a fronte dell’eventuale acquisizione di mandati di altre compagnie assicurative.

**24.** Generali e AXA, sebbene quest’ultima limitatamente all’acquisizione del primo mandato ulteriore con altre compagnie assicurative, hanno eliminato l’obbligo di comunicazione preventiva o tempestiva, mantenendo, comunque, l’obbligo di comunicazione successiva in capo ai propri agenti, specificandone (Generali) o meno (Groupama<sup>7</sup>) la relativa tempistica. UGF prevede, infine, che *“l’agente è tenuto a comunicare alla compagnia l’assunzione di incarichi di altre imprese di assicurazione per l’attività prevista nei citati Decreti Legge, al fine di consentire alla compagnia il rispetto degli adempimenti previsti dalle normative di settore”*<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup> Verbale di audizione di AXA del 3 ottobre 2013.

<sup>6</sup> Impegni proposti da Cattolica in data 16 dicembre 2013.

<sup>7</sup> Groupama prevede un obbligo di comunicazione anche con riguardo ai rapporti di collaborazione tra intermediari.

<sup>8</sup> Impegni proposti da UGF in data 16 dicembre 2013.

## **ii) Disposizioni relative all'operatività degli agenti**

### **a) Subentro nei locali agenziali**

**25.** UGF e Reale Mutua si impegnano a rinunciare al diritto di subentro nei locali agenziali in caso di cessazione del rapporto agenziale e a non inserire la clausola nei contratti futuri. Cattolica, che “ (...) *dall'entrata in vigore della normativa Bersani (...) non ha più sottoscritto contratti di locazione trilateri né clausole di diritto di subentro (...)*”<sup>9</sup>, rinuncia ad avvalersi della clausola di subentro nei contratti che ancora la prevedono.

**26.** Generali rinuncia al diritto di subentro, specificando alcuni casi di cessazione del rapporto agenziale in cui tale rinuncia è esclusa e, inoltre, subordinando tale rinuncia ad alcune inderogabili condizioni cumulative. Quanto ad Allianz “*con riferimento ai contratti di agenzia in essere, laddove il contratto di locazione non preveda una garanzia di Allianz a favore dell'agente per le obbligazioni di quest'ultimo nei confronti del locatore, Allianz si impegna a rinunciare al proprio diritto di subentro in caso di revoca del mandato agenziale (...)*” e, con riferimento ai nuovi contratti di agenzia, si impegna a “*non riconoscere ad Allianz alcun diritto di subentro in caso di revoca del mandato agenziale, senza al contempo alcuna garanzia da parte di Allianz in favore dell'agente per le obbligazioni di quest'ultimo nei confronti del locatore per il pagamento del canone di locazione*”<sup>10</sup>.

### **b) Utilizzo dei locali agenziali e utenze**

**27.** UGF, con riguardo agli agenti che svolgono il proprio incarico agenziale in locali di loro proprietà o dagli stessi locati presso soggetti terzi, riterrà “(...) *priva di efficacia qualsiasi disposizione contrattuale che impedisca agli agenti di utilizzare detti locali anche per lo svolgimento di attività di intermediazione nei rami danni per conto di altre compagnie assicurative*” e, ove contrattualmente prevista, non eserciterà “(...) *la facoltà di subentro nelle utenze intestate all'agente nei casi di cessazione dell'incarico agenziale*”<sup>11</sup>.

**28.** Allianz chiarirà che ogni riferimento all'esclusiva nell'utilizzo dei locali contenuto nelle disposizioni contrattuali in vigore tra Allianz e i propri agenti va inteso nel senso per cui “[è] vietato all'Agente di svolgere o di far

---

<sup>9</sup> Impegni proposti da Cattolica in data 16 dicembre 2013.

<sup>10</sup> Impegni proposti da Allianz in data 16 dicembre 2013.

<sup>11</sup> Impegni proposti da UGF in data 16 dicembre 2013.

*svolgere ai propri collaboratori qualunque attività che non sia connessa, strumentale o accessoria all'attività di agente assicurativo svolta in favore di Allianz o di altra impresa assicurativa” e sarà data agli agenti “la possibilità di mantenere la medesima utenza telefonica dopo la cessazione del rapporto di agenzia con Allianz”<sup>12</sup> al verificarsi di alcune condizioni.*

**29.** Relativamente al provvedimento di avvio, in merito alle utenze telefoniche, AXA ha precisato nel corso del procedimento che *“nessun obbligo (...) incombe in capo agli agenti alla luce dei contratti di agenzia in essere tra la società e la propria rete agenziale (...)”<sup>13</sup>.*

c) Hardware/software

**30.** Alcune parti del procedimento hanno presentato degli impegni volti a dare la possibilità ai propri agenti di utilizzare la propria piattaforma informatica anche per l’intermediazione di polizze di compagnie assicurative concorrenti:

– UGF, con riferimento alla dotazione informatica (*hardware* e *software*), riconoscerà ai propri agenti la facoltà di scelta tra tre regimi: (i) modalità gestita, (ii) modalità mista, (iii) modalità libera;

– Generali, sempre con riferimento alla strumentazione informatica *hardware* e *software*, ha previsto due possibilità relative, rispettivamente, al caso in cui l’*hardware* sia di proprietà dell’agente oppure della compagnia stessa;

– Allianz, tra l’altro, *“(...) chiarirà in tutti i contratti successivi all'eventuale accettazione degli impegni che sarà richiesto l'uso esclusivo a proprio favore solo per i beni e servizi di sua proprietà per i quali essa abbia sostenuto il relativo investimento”<sup>14</sup>;*

– Reale Mutua ha presentato un impegno che *“ (...) ha l'effetto di consentire agli agenti di utilizzare le "macchine" collegate alla rete informatica di Reale Mutua, oltre che per intermediare polizze di quest'ultima, anche per intermediare polizze di altre compagnie che siano web based (...)”<sup>15</sup>.*

**31.** Cattolica, tra l’altro, *“(...) nelle more di una nuova eventuale regolamentazione, propone di eliminare (...) l'obbligo di utilizzare*

---

<sup>12</sup> Impegni proposti da Allianz in data 16 dicembre 2013.

<sup>13</sup> Impegni proposti da AXA in data 16 dicembre 2013.

<sup>14</sup> Impegni proposti da Allianz in data 16 dicembre 2013.

<sup>15</sup> Impegni proposti da Reale Mutua in data 16 dicembre 2013.

*l'hardware e le altre attrezzature (come la stampante o la fotocopiatrice) per il solo mandato Cattolica (...)*<sup>16</sup>.

d) Conto corrente

**32.** Alcune parti del procedimento hanno presentato impegni volti a dare agli agenti la possibilità di utilizzare un unico conto corrente per la gestione dei premi assicurativi di più compagnie, da cui abbiano ottenuto il mandato agenziale:

– Generali ha previsto che, *“qualora i conti correnti non siano intestati alla Compagnia, che ne sopporta i relativi oneri (...)”, “[la Compagnia] si impegna a non richiedere agli agenti plurimandatari l'uso di conti correnti bancari o postali diversi da quello della Compagnia e separati per ciascuna impresa preponente, fermo l'obbligo di tali agenti di adottare, d'intesa con ciascuna impresa, procedure idonee a garantire la riferibilità delle somme depositate alle singole imprese preponenti”*<sup>17</sup>;

– Reale Mutua si impegna a prevedere la scelta da parte degli agenti *“(...) tra la disciplina attualmente prevista ed il versamento dei premi su un conto corrente intestato all'agente, su cui far confluire anche somme relative all'attività di intermediazione svolta a favore delle altre compagnie (...), a fronte della prestazione di idonea fideiussione bancaria a prima richiesta (...)”*<sup>18</sup>;

– Cattolica si impegna a prevedere un *“(...) conto separato [che] potrà essere unico pur se riferito a più Imprese, anche non appartenenti al Gruppo Cattolica (...). Resta facoltà dell'Agente adottare in luogo del conto separato la fideiussione bancaria (...)”*<sup>19</sup>.

**33.** UGF, in conclusione, *“(...) ai fini di quanto previsto dall'art. 117 del d. lgs. n. 209/2005 (...), in alternativa alle forme di separazione patrimoniale attualmente applicate per ottemperare a tale normativa”, consentirà “(...) ai propri agenti di utilizzare, ai fini dello svolgimento dell'attività di intermediazione per conto delle Compagnie, un conto corrente separato acceso e intestato” alla stessa, tenendo indenne l'agente “delle spese e degli oneri sostenuti per l'apertura e la gestione del conto corrente”*<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Impegni proposti da Cattolica in data 16 dicembre 2013.

<sup>17</sup> Impegni proposti da Generali in data 16 dicembre 2013.

<sup>18</sup> Impegni proposti da Reale Mutua in data 16 dicembre 2013.

<sup>19</sup> Impegni proposti da Cattolica in data 16 dicembre 2013.

<sup>20</sup> Impegni proposti da UGF in data 16 dicembre 2013.

### **iii) Le provvigioni**

**34.** UGF “ha intrapreso (e, in parte, concluso) un processo di revisione interna dei rapporti con le reti agenziali delle diverse società del Gruppo, incluse quelle facenti capo a Fondiaria. (...) Il suddetto processo di revisione ha, tra l’altro, interessato il trattamento provvigionale delle reti agenziali del Gruppo UGF, in particolare di quelle facenti capo a Fondiaria (...). In specie, UGF ha concluso (...) tre accordi integrativi con ciascuna delle rappresentanze delle reti agenziali facenti capo a Fondiaria, con i quali ha ridefinito con effetto retroattivo taluni aspetti dei contratti di mandato in essere, revocando i regimi provvigionali speciali ancora in vigore. Anche in esito al suddetto processo di revisione, i principi attualmente vigenti in materia di provvigioni previsti dal Mandato Unico di Gruppo - non fanno alcuna distinzione tra agenti monomandatari o plurimandatari, né prevedono forme di incentivazione specificatamente collegate alla conservazione del portafoglio o, comunque, con i principi richiamati dall’Autorità. (...) Tali criteri rappresentano, in prospettiva, i principi comuni intorno ai quali convergeranno, ad esito del percorso di integrazione ed armonizzazione attualmente in corso, anche le agenzie del Gruppo UGF facenti capo a Fondiaria”<sup>21</sup>.

**35.** Generali – che “(...) ritiene di non aver mai implementato un trattamento che risultasse discriminatorio nei confronti degli agenti plurimandatari e/o che in qualche modo disincentivasse l’assunzione di più mandati da parte degli agenti” - si è impegnata, “(...) nella determinazione delle provvigioni e dei meccanismi di incentivazione”, “(...) a non introdurre specifiche condizioni provvigionali e/o di incentivo differenziali per agenti monomandatari e plurimandatari”<sup>22</sup>.

**36.** Allianz, relativamente all’obiettivo “(...) di creare una nuova regolazione dei rapporti sostitutiva dell’attuale Accordo Economico”, “(...) nella negoziazione di tale nuovo accordo (...) si impegna a non proporre o accettare clausole che colleghino la corresponsione di extra-provvigioni alla conservazione dei clienti storici dell’anno precedente (...)”<sup>23</sup>.

**37.** Reale Mutua si impegna (i) a rinunciare “(...) a recuperare quanto liquidato sotto forma di "scivoli"(...) nei confronti degli agenti che operino anche con compagnie terze”, (ii) “(...) a recedere dall’Accordo 2012 con effetto dalla prima data utile (1 gennaio 2019) (...)”, (iii) “(...) ad offrire a

<sup>21</sup> Impegni proposti da UGF in data 16 dicembre 2013.

<sup>22</sup> Impegni proposti da Generali in data 16 dicembre 2013.

<sup>23</sup> Impegni proposti da Allianz in data 16 dicembre 2013.

*tutti i nuovi agenti la scelta tra l'attuale mandato di agenzia (...) e un nuovo mandato d'agenzia che non preveda differenziazioni di trattamento basate sul fatto che un agente operi in qualità di intermediario assicurativo con la sola Reale Mutua od operi in qualità di intermediario assicurativo anche con imprese terze (...)*"<sup>24</sup>.

**38.** AXA si impegna, relativamente alla Cassa Previdenza Agenti e alla polizza temporanea caso morte, ad offrire alcuni trattamenti anche alle agenzie operanti *"(...) (a) in regime di esclusiva, che successivamente alla data della Delibera optassero per il Regime 4 e (b) in Regime 4"* e a riaprire i termini di adesione al *"Nuovo Accordo 2012"*<sup>25</sup> anche con riguardo a eventuali corrispondenti istituti previdenziali futuri.

**39.** Inoltre, alcune parti del procedimento hanno presentato impegni con riguardo agli espressi richiami nei mandati agenziali ad alcune disposizioni contenute nell'ANA del 2003, benché tale ultimo accordo sia cessato dal 31 dicembre 2006.

**40.** UGF si impegna *"(...) a promuovere l'istituzione di un tavolo negoziale con le rappresentanze della propria rete agenziale ("Tavolo Tecnico") con l'obiettivo di: (i) esaminare i profili giuridici ed economici relativi agli istituti delle indennità di fine rapporto e della rivalsa; (ii) elaborare possibili proposte di revisione delle clausole attualmente in vigore nelle lettere di incarico"*<sup>26</sup> alla luce di alcuni principi e presupposti. Ad avviso di UGF, *"(...) promuovendo l'avvio di una fase negoziale a livello intra-aziendale, l'impegno (...) introduce un elemento di dinamismo nella configurazione dei rapporti contrattuali con le reti agenziali idoneo a stimolare un maggior confronto competitivo tra le compagnie assicurative attive in Italia"*.

**41.** Generali si è impegnata *" (...) a proporre, entro il 31 dicembre 2015, (...) la eliminazione (...) del richiamo dell'ANA 2003 e la riproduzione testuale ed integrale in essi delle parti dell'ANA 2003 disciplinanti gli istituti della indennità di risoluzione (...) e della rivalsa (...)"*<sup>27</sup>.

**42.** Reale Mutua *"(...) si impegna a non inserire alcun rinvio all'Accordo Nazionale Agenti siglato nel 2003 (...) nell'ambito del Nuovo Mandato [alternativo a quello vigente] che si impegna ad offrire a tutti i nuovi agenti (...)"*<sup>28</sup>.

---

<sup>24</sup> Impegni proposti da Reale Mutua in data 16 dicembre 2013.

<sup>25</sup> Impegni proposti da AXA in data 16 dicembre 2013.

<sup>26</sup> Impegni proposti da UGF in data 16 dicembre 2013.

<sup>27</sup> Impegni proposti da Generali in data 16 dicembre 2013.

<sup>28</sup> Impegni proposti da Reale Mutua in data 16 dicembre 2013.

**43.** Cattolica “ (...) propone di non richiamare più, nei nuovi mandati agenziali che saranno sottoscritti a partire dalla data del Provvedimento dell'Autorità con cui gli impegni saranno resi obbligatori, i seguenti articoli dell'ANA del 2003: art. 6 - Esclusiva: Regimi, art. 6 bis - Esclusiva: Profili, art. 6 ter - Esclusiva: Norme comuni, art. da 24 a 33 sull'indennità di risoluzione e art. 37 sulla rivalsa, nonché i richiami ai predetti articoli contenuti nell'ANA 2003. Tali materie saranno quindi regolate da apposite previsioni contrattuali le quali, in ragione dell'autonomia negoziale delle parti, potranno avere lo stesso contenuto oppure un contenuto diverso rispetto alle previsioni contenute nei suddetti articoli dell'ANA 2003”<sup>29</sup>.

**44.** AXA “ (...) si impegna (...) a riconoscere alle nuove agenzie (...) la facoltà di aderire ad un accordo, equivalente nel contenuto a quello previsto dal Nuovo Mandato Unico (...) e dalla Piattaforma Economica, ed alternativo al Nuovo Accordo 2012 (...). L'Accordo Alternativo non conterrà rinvii all'Accordo ANA 2003 ma ne recepirà - come pattuizioni autonome dell'Accordo Alternativo stesso - le disposizioni attualmente richiamate dal Nuovo Mandato Unico e dalla Piattaforma Economica. Le suddette nuove agenzie resteranno pertanto libere di aderire, a propria discrezione, al Nuovo Accordo 2012 o all'Accordo Alternativo (...)”<sup>30</sup>.

#### *iv) Modalità e termini di comunicazione degli impegni*

**45.** Alcune parti del procedimento hanno previsto specifiche tempistiche di attuazione degli impegni e relative comunicazioni descrittive degli impegni nei confronti degli agenti (UGF, Allianz, Reale Mutua, Cattolica).

## **VI. LE OSSERVAZIONI SUGLI IMPEGNI**

**46.** Entro i termini prefissati per la conclusione del *market test*, sono pervenute osservazioni da parte di SNA, UNAPASS e alcuni singoli agenti. Seguono le principali osservazioni, aventi ad oggetto le fattispecie anti-concorrenziali contestate nel provvedimento di avvio di istruttoria, presentate dai soggetti sopra indicati.

---

<sup>29</sup> Impegni proposti da Cattolica in data 16 dicembre 2013.

<sup>30</sup> Impegni proposti da AXA in data 16 dicembre 2013.

***i) Le disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenziali e all'informativa in caso di assunzione di altri mandati***

a) Richiami ai regimi di esclusiva e condizionamenti al permanere in vigore della legislazione vigente

**47.** SNA - con riguardo agli impegni presentati da UGF, Generali e Reale Mutua – ritiene opportuno il superamento dell'incertezza circa l'eventuale reintroduzione del regime di esclusiva nei rami danni ove la normativa di cui ai decreti-legge n. 223/06 e n. 7/07 venisse abrogata. Ad avviso di SNA, tale incertezza deriva dalla previsione, contenuta nei mandati agenziali, che sembra condizionare la possibilità di operare per più compagnie al richiamo esplicito dei decreti-legge n. 223/06 e n. 7/07.

b) Obblighi di comunicazione nel caso di acquisizione di altri mandati

**48.** SNA e UNAPASS - con riguardo agli impegni presentati da UGF, Generali, AXA e Groupama<sup>31</sup> - richiedono di eliminare ogni obbligo di informativa, anche *ex post*, che ricade in capo agli agenti in caso di assunzione di altri mandati, ritenendo sufficiente la consultazione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito anche RUI).

***ii) Disposizioni relative all'operatività degli agenti***

a) Subentro nei locali agenziali

**49.** L'UNAPASS, con riguardo agli impegni presentati da UGF, richiede la riduzione della tempistica per la comunicazione della rinuncia al diritto di subentro da parte della stessa compagnia, attualmente consistente in sei mesi.

**50.** SNA, con riferimento agli impegni presentati da Generali, ritiene opportuno superare le condizioni cumulative previste per la rinuncia al diritto di subentro da parte di Generali, condizioni che attualmente ridimensionano l'impegno a pochi singoli casi.

**51.** SNA, con riguardo agli impegni presentati da Allianz, richiede la modifica del condizionamento della rinuncia al diritto di subentro da parte di Allianz, alla rinuncia alla fideiussione da parte dell'agente e, inoltre, ritiene

---

<sup>31</sup> Per Groupama anche con riguardo ai rapporti di collaborazione tra intermediari.

che il diritto di accesso ai locali agenziali, di sei mesi dopo la cessazione del rapporto, sia troppo esteso. Infine, un singolo agente richiede l'estensione della rinuncia al diritto di subentro a tutti i casi di cessazione del mandato agenziale, e non solo nei casi di revoca del mandato stesso, e, inoltre, che la riconsegna dei locali agenziali avvenga entro sessanta giorni e non entro sei mesi, come proposto negli impegni da Allianz.

b) Utilizzo dei locali agenziali e utenze

**52.** Con riguardo all'impegno proposto da Allianz relativamente alle utenze telefoniche, SNA ritiene che la procedura prevista per la voltura del numero telefonico sia troppo complessa e l'UNAPASS ritiene, inoltre, che tale procedura non sia giustificata dall'attuale contesto normativo, che già prevede un obbligo di informazione da parte dell'agente nei confronti dei propri clienti.

c) Hardware/software

**53.** SNA - con riguardo agli impegni proposti da UGF, Allianz e Reale Mutua - ritiene che le compagnie debbano rinunciare alle varie limitazioni che rispettivamente prevedono nell'utilizzo dell'*hardware*.

**54.** SNA, con riguardo agli impegni presentati da Generali, richiede di non limitare l'utilizzabilità del *software* di proprietà di Generali al solo *hardware* (sia dell'agente, sia della compagnia) attualmente esistente in agenzia.

**55.** SNA, con riguardo agli impegni presentati da Cattolica, osserva l'assenza di effetti concreti degli stessi trattandosi di mere riflessioni circa eventuali modifiche future al proprio regolamento interno.

**56.** Sul tema del database clienti, SNA evidenzia come nessuna compagnia abbia presentato impegni in merito alla possibilità di utilizzo da parte dell'agente plurimandatario delle banche dati clienti di ogni compagnia per la quale opera; l'UNAPASS ha, inoltre, affermato che *“per garantire un pieno regime di plurimandato, sarebbe corretto che l'agente avesse la possibilità, in caso di cessazione dell'incarico agenziale, di procedere ad una estrazione finale di tutti i dati raccolti nel corso della sua attività”*<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> Osservazioni di UNAPASS pervenute in data 21 febbraio 2014.

d) Conto corrente

**57.** L'UNAPASS, con riguardo agli impegni presentati da UGF, ritiene che l'intestazione del conto corrente ad una singola compagnia non assicuri l'indipendenza degli agenti.

**58.** SNA, con riguardo agli impegni presentati da Generali, ritiene che gli stessi siano insufficienti in quanto la quasi totalità della rete Generali prevede che il conto corrente in uso all'agente sia intestato alla compagnia.

*iii) Le provvigioni*

**59.** SNA, con riguardo agli impegni presentati da Allianz, precisa che a suo parere si tratta di impegni da chiarire per la parte relativa alle extra-provvigioni e che, inoltre, con riferimento alla remunerazione di base degli agenti, non vengono superati i trattamenti di favore attualmente esistenti nei confronti dei monomandatari. Infatti, secondo SNA, Allianz pratica disparità di trattamento economico tra monomandatari (definiti *partner*) e plurimandatari (definiti *distributor*) che sono riscontrabili, tra l'altro, in termini di dilazione dei tempi di pagamento della rivalsa concessa ai *partner*, scontistica R.C. Auto agevolata per i *partner* e strumenti di promozione commerciale.

**60.** SNA, UNPASS e un singolo agente, con riguardo agli impegni presentati da Reale Mutua, richiedono di rimuovere le differenze di trattamento economico tra agenti mono e plurimandatari per i mandati agenziali in corso, considerato che gli impegni presentati, per quanto riguarda l'eliminazione delle differenze di trattamento economico tra tali categorie di agenti, fanno riferimento solo ai nuovi contratti.

**61.** Infine, con riguardo all'ANA, SNA e UNAPASS hanno, tra l'altro, sottolineato l'importanza di mantenere a livello di contrattazione collettiva nazionale la disciplina dei più rilevanti istituti economici per l'operatività degli agenti, stante lo squilibrio negoziale esistente tra compagnie assicurative e i rispettivi agenti.

*iv) Modalità e termini di comunicazione degli impegni*

**62.** L'UNAPASS ha richiesto una applicazione immediata di tutti gli impegni presentati dalle parti e SNA che venga inviata una comunicazione

individuale a tutti gli agenti entro il termine di trenta giorni dall'eventuale delibera di accoglimento degli impegni da parte dell'Autorità.

## **VII. LE REPLICHE E LE MODIFICHE ACCESSORIE APPORTATE AGLI IMPEGNI**

**63.** Ad esito della consultazione pubblica sugli impegni - in data 24, 25 e 26 marzo 2014 - le parti hanno avanzato osservazioni e modifiche accessorie agli impegni originariamente presentati, provvedendo a fornire versioni definitive dei rispettivi impegni, allegate<sup>33</sup> al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante.

### *i) Le disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenziali e all'informativa in caso di assunzione di altri mandati*

a) Richiami ai regimi di esclusiva e condizionamenti al permanere in vigore della legislazione vigente

**64.** UGF, Generali e Reale Mutua hanno eliminato ogni riferimento ai decreti-legge n. 223/06 e n. 7/07 in modo da superare il timore, emerso nel *market test*, degli effetti che tali riferimenti potessero avere in caso di abrogazione della normativa vigente.

b) Obblighi di comunicazione nel caso di acquisizione di altri mandati

**65.** AXA e Groupama hanno eliminato anche gli obblighi di comunicazione *ex post* in caso di assunzione di altri mandati da parte degli agenti. Groupama ha eliminato tale comunicazione anche con riguardo ai rapporti di collaborazione tra intermediari.

**66.** Generali ha mantenuto l'obbligo di comunicazione *ex post* circa l'assunzione di altri mandati, estendendo da trenta a sessanta giorni il termine entro cui gli agenti devono effettuare tale comunicazione e ciò "*al fine di assicurare alla compagnia in ogni momento dell'esercizio della attività assicurativa la conoscenza piena ed aggiornata dello stato della*

---

<sup>33</sup> UGF - Allegato 1; Generali - Allegato 2; Allianz - Allegato 3; Reale Mutua - Allegato 4; Cattolica - Allegato 5; AXA - Allegato 6; Groupama - Allegato 7.

*propria rete distributiva e della effettiva capacità di penetrazione del mercato (...)*<sup>34</sup>.

**67.** UGF – dopo aver riformulato l’impegno precisando che *“l’agente è tenuto a comunicare alla compagnia l’assunzione di incarichi di altre imprese di assicurazione per lo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, al fine di consentire alla compagnia il rispetto degli adempimenti previsti dalle normative di settore”* - ha previsto l’estensione dell’impegno anche *“nell’ipotesi in cui l’agente svolga attività di intermediazione assicurativa nei rami vita senza obblighi di esclusiva di marchio”*<sup>35</sup>. UGF mantiene tale comunicazione *“ (...) al fine di consentire alla compagnia il rispetto degli adempimenti previsti dalle normative di settore”*<sup>36</sup>.

## **ii) Disposizioni relative all’operatività degli agenti**

### **a) Subentro nei locali agenziali**

**68.** Generali ha rinunciato al diritto di subentro anche nel caso di cessazione del rapporto agenziale per recesso da parte dell’agente per giusta causa.

**69.** Allianz ha esteso la rinuncia al diritto di subentro a tutti i casi di cessazione del rapporto agenziale e anche al caso in cui Allianz abbia prestato fideiussione, a condizione che l’agente presenti una lettera del locatore di avvenuta rinuncia alla garanzia prestata da Allianz stessa. Allianz ha, inoltre, previsto che l’accesso ai locali agenziali dopo la conclusione del mandato possa avvenire *“ (...) per un periodo adeguato (e comunque non superiore a sei mesi), purché ciò avvenga con modalità tali da non interferire con il normale svolgimento dell’attività dell’agente”*<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> Versione consolidata, pervenuta in data 4 aprile 2014, degli impegni proposti da Generali in data 26 marzo 2014.

<sup>35</sup> Impegni proposti da UGF in data 25 marzo 2014. Ad avviso di UGF appare *“(…) evidente come la richiamata regolamentazione di settore preveda complessi obblighi di contribuzione in capo alle compagnie assicurative per le attività svolte dai loro agenti. Tali meccanismi, nel caso di agenti in plurimandato, implicano la necessità di una ripartizione tra tutte le compagnie assicurative preponenti delle somme versate per conto dell’agente a titolo di contributi previdenziali e richiedono necessariamente la conoscenza da parte della compagnia assicurativa delegataria, non solo dell’identità delle altre compagnie preponenti, ma anche della percentuale delle provvigioni da ciascuna di esse riconosciute all’agente plurimandatario (...)*”

<sup>36</sup> Impegni proposti da UGF in data 25 marzo 2014.

<sup>37</sup> Impegni proposti da Allianz in data 25 marzo 2014.

b) Utilizzo dei locali agenziali e utenze

**70.** UGF ha esteso l'impegno relativo alla possibilità di utilizzare i locali agenziali, di proprietà degli agenti o locati presso terzi, anche a favore di compagnie assicurative diverse *“anche agli agenti di UGF che svolgono attività di intermediazione di polizze dei rami vita senza esclusiva di marchio in locali di loro proprietà o dagli stessi locati presso terzi”*<sup>38</sup>.

**71.** Allianz ha ridotto la tempistica prevista relativamente alla diffusione del messaggio di fonia da un periodo di dodici a due mesi dalla cessazione del mandato agenziale.

c) Hardware/software

**72.** Generali ha precisato che l'impegno non si riferisce esclusivamente agli *hardware*, sia di proprietà dell'agente che della compagnia, attualmente in agenzia.

**73.** Cattolica ha chiarito la tempistica di attuazione dell'impegno che consentirà di utilizzare l'*hardware* di proprietà della compagnia anche con *software* di concorrenti, se compatibili tecnicamente.

**74.** AXA ha previsto la possibilità di utilizzare il proprio *hardware* anche per intermediare polizze di altre compagnie purché ciò avvenga con modalità che siano c.d. *web-based*.

d) Conto corrente

**75.** Generali ha eliminato la locuzione *“d'intesa con ciascuna impresa”* relativamente alle procedure per la gestione di un conto corrente unico per più imprese assicurative da parte dell'agente.

**76.** Reale Mutua ha introdotto la possibilità di utilizzare un unico conto corrente a fronte di una alternativa a scelta dell'agente tra i) una fideiussione bancaria oppure ii) l'impegno dell'agente ad effettuare le rimesse, sul conto di Reale Mutua, ogni tre giorni.

iii) *Le provvigioni*

**77.** Allianz ha esteso l'impegno, non più solo alle provvigioni, ma anche ai meccanismi di incentivazione.

---

<sup>38</sup> Impegni proposti da UGF in data 25 marzo 2014.

**78.** Reale Mutua si è impegnata a non discriminare dal punto di vista dei trattamenti economici tra mono e plurimandatari allo scadere del presente accordo quadro.

**79.** AXA ha eliminato la differenziazione tra mono e plurimandatari anche con riguardo ad un istituto connesso alla rivalsa (c.d. salvaguardia rivalsa).

**80.** Inoltre, AXA ha eliminato l'automatico recepimento di un eventuale nuovo ANA, prevedendo che “ (...) *l'accordo alternativo potrà successivamente evolvere in ragione dell'autonomia negoziale delle parti e nel rispetto della normativa applicabile*”<sup>39</sup>.

#### *iv) Modalità e termini di comunicazione degli impegni*

**81.** Tutte le parti del procedimento hanno individuato le forme e i termini di comunicazione degli impegni ai rispettivi agenti.

### **VIII. IL PARERE DELL'IVASS**

**82.** L'IVASS, con parere pervenuto in data 15 maggio 2014, ha rilevato che “*non si hanno particolari osservazioni da formulare in ordine agli impegni oggetto di esame, fatte salve le suesposte considerazioni delle quali si confida si vorrà tener conto ai fini della verifica della loro attuazione*”.

**83.** Nello specifico IVASS non ha formulato osservazioni relativamente a profili concorrenziali, non rilevando aspetti in contrasto rispetto alla disciplina assicurativa. Con riferimento alla tutela del consumatore e alla normativa primaria e secondaria di vigilanza, IVASS ha richiamato l'attenzione su profili relativi agli impegni che rientreranno nella fase di verifica della loro attuazione. Si tratta, in particolare, dei due seguenti aspetti:

- “*utilizzo e subentro nei locali agenziali*”: “*(...)gli impegni, pur non presentando direttamente profili di contrasto con la disciplina assicurativa, dovranno essere attuati nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del consumatore. L'utente deve essere in grado di conoscere in ogni momento per quale impresa viene svolta l'attività di intermediazione (...)*”;
- “*utilizzo dell'hardware e del software*”: “*(...)gli impegni assunti dalle parti sono finalizzati a consentire all'agente l'utilizzo in modo flessibile secondo le proprie esigenze, dei sistemi informativi in dotazione (di*

---

<sup>39</sup> Impegni proposti da AXA in data 24 marzo 2014.

*proprietà dell'agente o dell'impresa mandante), anche per l'intermediazione per conto di altre imprese. L'utilizzo della medesima piattaforma informatica (sia hardware che software) per la gestione dei mandati di più imprese implica che siano predisposte cautele necessarie per garantire l'integrità e continuità del processo assuntivo, nonché la sicurezza e la tutela del patrimonio informativo (...). L'impresa e l'agente devono, inoltre operare in modo da non recare pregiudizio al corretto adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio”.*

## **IX. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI**

**84.** Il presente procedimento ha ad oggetto la verifica di possibili restrizioni della concorrenza rilevanti ai sensi dell'articolo 101 TFUE imputabili a UGF, Fondiaria-SAI (ora UnipolSai), Generali, Allianz, Reale Mutua, Cattolica, AXA e Groupama alle quali è stato contestato che le specifiche restrizioni verticali oggetto del provvedimento di avvio, contenute nei contratti tra le singole compagnie assicurative parti del procedimento e le reti agenziali, appaiono idonee a determinare effetti anticoncorrenziali derivanti dall'esistenza di reti parallele di accordi verticali.

**85.** Nel corso del procedimento, come sopra illustrato, le società UGF, Fondiaria-SAI (ora UnipolSai), Generali, Allianz, Reale Mutua, Cattolica, AXA e Groupama hanno presentato impegni ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90, al fine di superare le criticità concorrenziali contestate dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

### ***i) Le disposizioni relative all'esclusiva nei contratti agenziali e all'informativa in caso di assunzione di altri mandati***

**86.** L'eliminazione nei contratti agenziali, da parte delle imprese che ne facevano espresso richiamo, dei rinvii ai regimi di esclusiva previsti nell'ANA del 2003, dei condizionamenti al permanere in vigore dei decreti-legge n. 223/06 e n. 7/07, nonché degli obblighi di comunicazione preventiva o tempestiva relativamente all'assunzione di altri mandati, fornisce agli agenti un quadro di riferimento chiaro e certo che elimina il rischio, in caso di modifica del quadro normativo vigente, che eventuali rapporti con altre compagnie siano considerati illegittimi o che vi siano discriminazioni in caso di assunzione di altri mandati. Pertanto, tali impegni consentono di

rimuovere la percezione di temporaneità e di rischio all'operatività per conto di più compagnie da parte degli agenti, consentendo loro di investire su nuovi assetti organizzativi e imprenditoriali in maniera duratura e indipendente dalla mandante esclusivista, anche con un portafoglio di polizze assicurative più completo a beneficio dei clienti assicurati.

## *ii) Disposizioni relative all'operatività degli agenti*

**87.** Con la rimozione, inoltre, delle disposizioni relative all'operatività degli agenti aventi ad oggetto i beni mobili e immobili necessari all'esercizio dell'attività agenziale, sono venuti meno gli ostacoli di natura operativa all'assunzione di mandati da più compagnie assicurative.

**88.** In particolare, con l'eliminazione o attenuazione del diritto di subentro in capo alle compagnie che ne fanno espresso richiamo, anche con riguardo alle utenze telefoniche, l'agente potrà condurre la propria attività di intermediazione in maniera autonoma e con la garanzia di continuità dell'esercizio nei medesimi locali agenziali.

**89.** Le medesime valutazioni sorreggono la validità degli impegni che chiariscono la possibilità per l'agente di operare nei locali agenziali anche per conto di altre compagnie assicurative, elemento che non osterà all'assunzione di più mandati. Tali impegni dovranno garantire, come osservato anche da IVASS, la piena conoscenza da parte del cliente della compagnia assicurativa per la quale l'agente svolge attività di intermediazione.

**90.** Quanto ai sistemi informativi, le diverse modalità di utilizzo di *software*/piattaforme informatiche di compagnie assicurative terze su *hardware* di altre compagnie, consentono di gestire in maniera più efficiente le risorse, anche informative, a disposizione dell'agenzia, senza duplicazione di investimenti e con un utilizzo più efficace degli spazi agenziali in caso di operatività in plurimandato. Tali impegni garantiranno, come osservato anche da IVASS, l'utilizzo flessibile dei sistemi informativi in dotazione agli agenti e al tempo stesso dovranno assicurare, tra l'altro, il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio.

**91.** Con riguardo ai database sui clienti, è emerso dalla documentazione agli atti che le parti del presente procedimento non appaiono adottare previsioni contrattuali generalizzate volte a precludere in termini assoluti e sistematici agli agenti la possibilità di disporre degli elementi essenziali, relativi agli assicurati, necessari allo svolgimento della propria attività di

intermediazione. Le disposizioni agli atti adottate da alcune parti del procedimento permettono, infine, modalità di condivisione e fruibilità dei dati relativi alla clientela tra compagnie e agenti.

**92.** Infine, gli impegni aventi ad oggetto diverse modalità per consentire all'agente l'utilizzo di un conto corrente unico, o per rendere meno onerosa l'intermediazione di più mandati, consentono di superare le difficoltà gestionali e economiche derivanti dalla necessità di avere più conti correnti per conto delle diverse mandanti. In tal modo, gli agenti potranno gestire in maniera unitaria i flussi provvigionali derivanti dalla propria attività di intermediazione.

### *iii) Le provvigioni*

**93.** Le compagnie che presentavano discriminazioni provvigionali tra agenti mono e plurimandatari hanno eliminato i meccanismi di incentivazione del portafoglio esistenti a danno dello sviluppo di rapporti per conto di preponenti concorrenti, anche estendendo l'impegno a non discriminare in futuro. Gli impegni riguardanti tale profilo restrittivo, assunti con caratteristiche e connotazioni differenti dalle parti del procedimento, consentono di rendere le politiche di remunerazione dell'attività di intermediazione sostanzialmente neutre tra l'assunzione di uno o più mandati da parte degli agenti. Vengono in tal modo rimossi i disincentivi al plurimandato.

**94.** Infine, tutte le compagnie che presentavano espressi richiami nei mandati agenziali a quelle previsioni contenute nell'ANA del 2003 che disciplinano gli istituti economici più rilevanti nel rapporto agenziale, vale a dire il trattamento di fine rapporto e la rivalsa, hanno eliminato l'unicità dei rapporti contrattuali basati su tali richiami. Tale eliminazione viene realizzata attraverso l'inserimento di specifiche disposizioni relative ai suddetti istituti nei mandati agenziali. Ciò permette, da un lato, di sviluppare forme di concorrenza nelle relazioni tra agenti e compagnie assicurative, riducendo l'omogeneità di importanti variabili competitive, quali il peculiare legame economico sussistente tra indennità di fine rapporto e rivalsa e, dall'altro, la possibilità di rimuovere taluni disincentivi all'assunzione di più mandati, da parte degli agenti, legati all'esistenza del suddetto legame. Tali impegni risultano necessari al fine di superare le criticità manifestate nel provvedimento di avvio del presente procedimento relative ai disincentivi al plurimandato derivanti dall'inquadramento del rapporto agenziale, in virtù di

espressi richiami contenuti nei mandati delle parti del procedimento, nell'ambito dell'ANA con specifico riferimento ai profili economici connessi alle indennità di fine rapporto e alle rivalse.

*iv) Modalità e termini di comunicazione degli impegni*

**95.** La previsione di specifiche tempistiche di attuazione degli impegni e delle relative comunicazioni consente agli agenti di avere piena contezza degli impegni adottati dalle parti e certezza circa le modalità e tempistiche di implementazione.

*v) Conclusioni*

**96.** Gli impegni presentati da UGF, Fondiaria-SAI (ora UnipolSai), Generali, Allianz, Reale Mutua, Cattolica, AXA e Groupama appaiono, complessivamente considerati, idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria, nella misura in cui consentono di superare le restrizioni verticali in grado di ostacolare la diffusione di reti di agenzie in plurimandato e, quindi, di favorire un effettivo confronto competitivo tra le compagnie assicurative nei mercati assicurativi danni, tra i quali in particolare il mercato R.C. Auto.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A. nella loro versione definitiva risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTA l'idoneità complessiva degli impegni presentati dalle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A.;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati dalle società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. (ora

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

### DELIBERA

a) di rendere obbligatori per le società Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., Fondiaria-SAI S.p.A. (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.A.), Assicurazioni Generali S.p.A., Allianz S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Axa Assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni S.p.A., gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che le società di cui al punto a) informino l'Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione agli impegni assunti, trasmettendo all'Autorità una prima relazione entro il 30 novembre 2014, successivamente il 31 maggio 2015 e, ancora, con cadenza semestrale sino alla definitiva esecuzione dei rispettivi impegni da parte di ciascuna impresa.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE

*Giovanni Pitruzzella*